SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1671

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIGONI, COSSIGA, FORMISANO, COLETTI, FABRIS, GAGLIONE, VALLONE e VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2002

Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità a deputato e a senatore

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

ONOREVOLI SENATORI. – Le cause di ineleggibilità a deputato sono tassativamente previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che si applicano anche per l'ineleggibilità a senatore a seguito del rinvio operato dall'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Le ipotesi di ineleggibilità si configurano come impedimenti giuridici preesistenti alla elezione e comportano l'invalidità delle stesse se le funzioni non vengono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquiennio di durata delle Camere, ovvero entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 7, primo comma, lettere *b)* e *c),* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dispone che non sono eleggibili i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Per tali ipotesi, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche elettive ricoperte, come ribadito dall'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le ipotesi di ineleggibilità, se la causa si è verificata successivamente all'elezione, sono considerate per prassi consolidata incompatibilità sopravvenuta e comportano la decadenza dall'ufficio di parlamentare e ciò con la anomala conseguenza che un sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti non possa essere eletto parlamentare se non dopo aver cessato le funzioni di sindaco, mentre un Parlamentare può essere eletto a Sindaco, salvo poi l'attivazione di un meccanismo lungo e faraginoso che porta alla decadenza dall'ufficio.

Si deve rilevare quindi una palese disparità di trattamento fra l'ipotesi del sindaco ineleggibile come parlamentare e l'ipotesi inversa di quest'ultimo dichiarato incompatibile con la carica di sindaco, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Se la *ratio* della previsione di cause di ineleggibilità deve essere ricercata nella tutela del pubblico interesse collegato alla spontaneità del voto e alla *par condicio* fra i candidati, certo il doppio regime esistente non pare rispondere a questi fini.

Inoltre, appare anacronistica oggi una legge che preveda l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei presidenti delle province, nonchè irragionevolmente sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che i sindaci e i presidenti delle province possono esercitare al fine della *captatio benevolentiae* degli elettori, quando invero ben altre appaiono ipotesi limitative della *par condicio* fra i candidati, alla luce dei profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica.

Si evidenzia infatti che, a seguito della evoluzione normativa in materia di diritto degli enti locali e della rigida separazione fra le funzioni di indirizzo politico – amministrativo e di gestione, i sindaci e i presidenti delle province non hanno più poteri gestionali, demandati completamente ai dirigenti degli enti locali. Conseguentemente, si riduce, anzi si annulla, l'idoneità del loro

incarico a dar luogo ad apprezzabili distorsioni o turbative rispetto alla parità di *chanches* dei candidati di una competizione elettorale.

Inoltre, ove si considerasse la titolarità di questi uffici come possibile motivo di turbativa della *par condicio,* dovrebbero essere considerati ineleggibili, allo stesso titolo, anche i sindaci o i presidenti delle province in carica che intendessero ripresentarsi nelle successive elezioni per il rinnovo della carica, ipotesi che non è prevista nel nostro ordinamento.

Si rileva altresì una palese contraddittorietà ed illogicità nell'attuale sistema, atteso che l'ineleggibilità prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province non è invece disciplinata per i presidenti delle giunte regionali, figure che sono ad essi assimilabili, creando una discriminazione a sfavore dei sindaci e dei presidenti delle province.

Infine, alla luce della rigida normativa in materia di propaganda elettorale, di uso dei mezzi di informazione, di pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati, ma soprattutto del divieto di propaganda istituzionale sancito dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non si comprende oggi una così rigida disciplina limitante il diritto soggettivo di eleggibilità per presidenti delle province e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in carica, sottacendo anche il fatto dell'incomprensibilità del discrimine dei 20.000 abitanti.

Infatti, atteso che non esiste una norma che preveda l'incompatibilità fra la funzione di parlamentare e di sindaco, un sindaco di un comune con popolazione di 20.000 abitanti potrebbe essere eletto parlamentare e svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni, ipotesi impedita ad un sindaco di un comune con popolazione di 20.001 abitanti, senza che tale differenziazione sia suffragata da una giustificazione logica.

Con il presente disegno di legge si propone quindi di abrogare le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che ricomprendono le ipotesi di presidente della provincia e di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti fra le cause di ineleggibilità a parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse.

Art. 2.

1. L'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

€ 0,50